|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 51 del 26/09/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc178260110)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc178260111)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc178260112)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc178260113)

[Modifiche al programma gare del 29/09/2024 2](#_Toc178260114)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 2](#_Toc178260115)

[ERRATA CORRIGE 5](#_Toc178260116)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CU n. 166 del 26.09.2024 LND**

Si trasmette, in allegato, i CC.UU. della FIGC dal n. 146/AA al 149/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**VARIAZIONI AL CALENDARIO**

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L.** disputerà le gare interne, a partire dalla 2^ di andata, con inizio **ore 14,30.**

**INVICTUS RAPAGNANO GROTTAZZOLINA** disputerà le gare interne, a partire dalla 2^ di andata con inizio **ORA UFFICIALE**

**INCONTRO CON GLI ARBITRI**

Gli arbitri del CRA Marche incontreranno i capitani, gli allenatori ed un dirigente di ogni Società dei Campionati di Eccellenza e Promozione.

L’incontro si terrà **Lunedì 7 opttobre 2024 alle ore 17,30** presso la Sala delle Riunioni del Comitato Regionale Marche in Ancona, via Schiavoni

**ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI**

Vista la richiesta di annullamento presentata dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso della società di appartenenza, considerato che non è ancora iniziata l’attività riservata alla categoria di appartenenza, si procede all’annullamento del seguente tesseramento annuale ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

**CAPPONI CRISTIANO nato 09.04.2013 952.819 A.S.D. CASTEL DI LAMA**

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, alIa seguente calciatrice:

**PEDRETTI MIA nata 30.04.2010 963.324 ATLHETIC VAL TORDINO FEMM**

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione del sottonotato Torne0 organizzato dalla Società sportiva, approvandone il regolamento:

**TORNEI S.G.S.**

Denominazione Torneo: **CITTA’ DEL SORRISO**

Periodo di svolgimento: 06.10.2024

Categoria: Primi Calci

Carattere Regionale

Organizzazione: A.S.D. SANGIUSTESE VP

## Modifiche al programma gare del 29/09/2024

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Visti gli accordi societari intervenuti la gara FALCO ACQUALAGNA/MERCATELLESE del 28.09.2024 **è disputata sul campo sportivo comunale di Cantiano con inizio ore 15,00.**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Procedimento n. 5/TFT – 2024/2025

Decisione n. 5/TFT 2024/2025 relativa al

deferimento Prot. n. 5221/1092 pfi 23-24/PM/ps del 30 agosto 2024

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 23 settembre 2024 a seguito del deferimento n. 5221/1092 pfi 23-24/PM/ps del 30 agosto 2024 a carico dei sigg. GABRIELE CECCHINI, DANIELE ROCCHETTI, LORIS MEZZOLANI, VALENTINO SANTI e della società A.S.D GALLO FOOTBALL, ha pronunciato la seguente decisione.

 **Il deferimento**

 Con provvedimento del 30 agosto 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

- il sig. **Gabriele Cecchini**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gallo Football:

 della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gallo Football, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Valentino Santi nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Gallo Football alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: Pol. Bottega – Gallo Football del 20.1.2024, Gallo Football - Piobbico 90 del 27.1.2024, Gallo Football - Pole Calcio del 3.2.2024, Pieve di Cagna - Gallo Football del 10.2.2024, Gallo Football - Pol. Serra Sant’Abbondio del 17.2.2024 e Furlo - Gallo Football del 24.2.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

- il sig. **Daniele Rocchetti**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Gallo Football:

 della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Gallo Football nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Valentino Santi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare: Pol. Bottega – Gallo Football del 20.1.2024, Gallo Football - Piobbico 90 del 27.1.2024, Gallo Football - Pol. Serra Sant’Abbondio del 17.2.2024 e Furlo - Gallo Football del 24.2.2024, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria;

- il sig. **Loris Mezzolani,** all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Gallo Football:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Gallo Football nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Valentino Santi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare: Gallo Football - Pole Calcio del 3.2.2024 e Pieve di Cagna - Gallo Football del 10.2.2024, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria;

- il sig. **Valentino Santi**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Gallo Football:

 della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Gallo Football, alle seguenti gare senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Pol. Bottega – Gallo Football del 20.1.2024, Gallo Football - Piobbico 90 del 27.1.2024, Gallo Football - Pole Calcio del 3.2.2024, Pieve di Cagna - Gallo Football del 10.2.2024, Gallo Football - Pol. Serra Sant’Abbondio del 17.2.2024 e Furlo - Gallo Football del 24.2.2024, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria;

- la società **A.S.D. Gallo Football** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gabriele Cecchini, Daniele Rocchetti, Loris Mezzolani e Valentino Santi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 Con provvedimento del 31 agosto 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 23 settembre 2024, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla sopra indicata udienza sono comparsi: l’avv. Fabrizio La Rocca, in rappresentanza della procura federale; il deferito signor Valentino Santi ed il signor Romani Andrea, in rappresentanza di tutti gli altri deferiti mediante apposite procure speciali che sono state depositate agli atti del procedimento.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati.

Il signor Valentino Santi ha dichiarato di aver partecipato alle gare oggetto di deferimento in perfetta buonafede, essendo certo di essere stato regolarmente tesserato per la società deferita, ed ha depositato il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico a suo tempo ottenuto in data 04-08-2023, a dimostrazione del fatto che tutto era stato fatto nell’osservanza del regolamento.

 Romani Andrea ha ammesso che nel tesseramento del Santi vi era stato un disguido dipeso dalla difficoltà per una società amatoriale di terza categoria quale è l’A.S.D. San Gallo di poter contare su addetti esperti nelle pratiche di tesseramento, specie quando ora le operazioni avvengono tramite programmi elettronici.

 Il rappresentante della procura non si è opposto alla produzione della certificazione medica da parte del Santi, facendo presente che la stessa era stata già inviata alla procura, ma dopo il deferimento, ed ha chiesto l’applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

 Il Santi ha chiesto il proprio proscioglimento, così come ha fatto il Romani per gli altri deferiti, verbalizzando la richiesta - in subordine ed in caso di accoglimento del deferimento– di veder limitata la sanzione alla società ad una ammenda e al minimo per il Mezzolani, tenendo conto della sua passione e dedizione al compito di dirigente che svolge senza alcuna competenza specifica in relazione agli adempimenti burocratici.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto dagli atti di indagine e dalla documentazione depositata in atti, nonché dalle stesse ammissioni dei deferiti risulta che il Santi ha partecipato a 6 gare senza essere tesserato.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio va tenuto presente quanto stabilito dalla Corte di Appello Federale Sezioni Unite nella decisione n. 67/CFA-2022-2023, confermata poi da altri provvedimenti aventi per oggetto lo stesso tipo di violazione.

La Corte ha stabilito che il regime sanzionatorio debba essere connotato da un senso di giustizia sostanziale compatibile con la specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative ( caratteristiche particolarmente rilevanti nel caso in esame che riguarda una società di terza categoria ).

Va inoltre evidenziato che trattasi di violazioni relative al campionato precedente a quello in corso, il che consente di applicare una più sensibile diminuzione della sanzione della penalizzazione in classifica.

Va infine tenuto conto sia della buona fede del calciatore che era certo di essere stato regolarmente tesserato, avendo anche regolarmente ottenuto il certificato di idoneità alla pratica sportiva - il che peraltro esclude la sussistenza della relativa contestazione fatta nel deferimento - , sia del comportamento processuale di tutti i deferiti che hanno ammesso la propria responsabilità, il che consente di applicare la circostanza attenuante prevista dalla lettera e) dell’art. 13 CGS.

 Alla luce di tutto ciò, il tribunale ritiene che ai deferiti sia congruo irrogare le sanzioni indicate nel dispositivo, precisando che il calciatore dovrà scontare le tre giornate di squalifica nel prossimo campionato al quale parteciperà.

 **P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:

- al sig. GABRIELE CECCHINI l’inibizione per 2 (due) mesi;

- al sig. DANIELE ROCCHETTI l’inibizione per 1 (uno) mese;

- al sig. LORIS MEZZOLANI l’inibizione per 15 (quindici) giorni;

- al sig. VALENTINO SANTI la squalifica per 3 (tre) giornate

- alla società A.S.D. GALLO FOOTBALL l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) e 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2024/2025.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 settembre 2024.

 Il Relatore Il Presidente

 Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 26 settembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Nel CU n. 49 del 25.09.2024 è stato erroneamente indicato che la gara VISMARA 2008/MARINA CALCIO ha inizio alle ore 16,00, anziché correttamente **alle ore 15,00**.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 07/10/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 26/09/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |